

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Conduttore/Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Conduttore/Aderente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto**Che cosa è assicurato?**

E' possibile assicurare con capitale intero o capitale residuo diverse tipologie di beni:

- Carrelli elevatori (Codici Capitale Intero A1, Codice Capitale Residuo A20);
- Sollevatori telescopici-piattaforme aeree (Codici Capitale Intero A2, Codice Capitale Residuo A21);
- Macchine da stampa e simili / Macchine utensili (Codici Capitale Intero A3, Codice Capitale Residuo A22);
- Altri Beni esclusi quelli identificati dalla presente tabella e quelli previsti nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione (Codici Capitale Intero A4, Codice Capitale Residuo A23);
- Apparecchiature per ottici (Codici Capitale Intero A5, Codice Capitale Residuo A24);
- Gru e autogrù tipo Liebherr e Demag-Terex (Codici Capitale Intero A6, Codice Capitale Residuo A25);
- Macchine movimento terra come a titolo esemplificativo: escavatori gommati e cingolati, pale gommate e cingolate, terne rigide e articolate, miniescavatori, minicaricatori etc. (Codici Capitale Intero A7, Codice Capitale Residuo A26);
- Carrelli elevatori – sollevatori telescopici – piattaforme aeree con installato antifurto satellitare e/o tipo "immobilizer" (Codici Capitale Intero A8, Codice Capitale Residuo A27);
- Macchine lavorazione e rifacimento strade, compattatori per discarica (tipo Marca TANA) quali a titolo esemplificativo: frese stradali, riciclatrici, finitrici, casseforme, surface miner, compressori, autospazzatrici etc. (Codici Capitale Intero A9, Codice Capitale Residuo A28);
- Autogrù Liebherr – Trasporto e Trasferimento (Codici Capitale Intero A12);
- Macchine agricole – opzione 1 (Codici Capitale Intero A13, Codice Capitale Residuo A29);
- Macchine agricole – opzione 2 con esclusione dei guasti meccanici ed elettrici (Codici Capitale Intero A14, Codice Capitale Residuo A30);
- Apparecchiature elettromedicali ad impiego fisso (Codici Capitale Intero A15, Codice Capitale Residuo A31);
- Apparecchiature elettromedicali portatili o ad impiego mobile (Codici Capitale Intero A16, Codice Capitale Residuo A32).

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

Per ogni sinistro per i beni assicurati con capitale intero si applicano le seguenti detrazioni:

DANNI DA FURTO E RAPINA

CODICE BENE: A1 – A2 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 – A16: Scoperto 20% del danno con il minimo di €1.500,00;

CODICE BENE: A3: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;

CODICE BENE: A13 – A14: Scoperto 25% del danno con il minimo di € 2.500,00;

CODICE BENE: A15: Scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00.

DANNI DA GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI

CODICE BENE: A13: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.500,00;

CODICE BENE: A15 – A16: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 750,00.

DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI

CODICE BENE: A15: Scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;

CODICE BENE: A16: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.500,00;

TUTTI GLI ALTRI BENI: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00.

DANNI DA SISM A ALLUVIONE, INODAZIONE, ESONDAZIONE ALLAGAMENTO E FRANA,

TUTTI I BENI: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00;

INCIDENTI DI CANTIERE

TUTTI I BENI OPERANTI IN CANTIERE: Scoperto 15% del danno con il minimo € 1.500,00;

TUTTI GLI ALTRI DANNI:

CODICE BENE: A13-A14: Scoperto 10% del danno con il minimo di €1.500,00;

TUTTI GLI ALTRI DANNI

CODICE BENE: A1 – A2 – A3 – A4 – A5- A6 – A7 – A8 - A9: Scoperto 5% con il minimo di € 500,00;

TUTTI GLI ALTRI DANNI

CODICE BENE: A15 –A16: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00.

Per ogni sinistro per i beni assicurati con capitale/debito residuo si applicano le seguenti detrazioni:

CODICE BENE A29-A32

- **Scoperti per sinistri che comportino la perdita totale del bene:**
- da furto totale e rapina, da eventi sociopolitici e allagamento: scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00;
- da alluvione, inondazione, esondazione, frana e sisma: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00
- tutti gli altri danni: scoperto 10% del danno minimo € 1.000,00.

Detti scoperti e franchigie si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione

- **Scoperti per i sinistri che comportino danni parziali al bene:**
- da tentati furti non portati a termine, eventi sociopolitici, allagamento: scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;
- da alluvione, inondazione, esondazione, frana e sisma: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00
- tutti gli altri danni: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;

Detti scoperti e franchigie si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione.

TUTTI GLI ALTRI CODICI

- **Scoperti per sinistri che comportino la perdita totale del bene:**
- da furto totale e rapina, da eventi sociopolitici, da allagamento ed incidenti di cantiere: scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;
- da alluvione, inondazione, esondazione, frana e sisma: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00
- tutti gli altri danni: scoperto 5% del danno minimo € 500,00.

Detti scoperti saranno applicati per la durata di 1 anno dalla data di entrata in garanzia, successivamente non sarà applicato nessuno scoperto.

- **Scoperti per i sinistri che comportino danni parziali al bene:**
- da tentati furti non portati a termine, eventi sociopolitici, allagamento, ed incidenti di cantiere: scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- da alluvione, inondazione, esondazione, frana e sisma: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00
- tutti gli altri danni: Scoperto 5% del danno con il minimo di € 500,00;

Detti scoperti si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione.

Per la garanzia "maggiori costi" il limite massimo di risarcimento è pari al 20 % (ventipercento) del danno con il massimo di Euro 10.000,00(diecimila/00) per sinistro e Euro 20.000,00(ventimila/00)per annualità assicurativa e per ogni applicazione. In ogni caso il limite massimo per annualità e per tutte le applicazioni cui Generali Italia S.p.A. è obbligata è pari ad Euro 500.000,00(cinquecentomila/00).

Per la garanzia "Eventi Sociopolitici" Generali Italia S.p.A. risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per anno e per sinistro.

Per la garanzia "Trasporto e Trasferimento Autogrù Liebherr" è stabilito un limite massimo di risarcimento per sinistro e durata della garanzia pari al 50% della relativa somma assicurata con il massimo di Euro 1.000.000,00.

Ogni sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia verrà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% dell'indennizzo dovuto con il minimo di Euro 25.000,00.

Generali Italia S.p.A. risponde dei danni causati da guasti meccanici ed elettrici con i seguenti limiti:

- a) per le "GRU" con un massimo risarcimento per sinistro di Euro 5.000,00;
- b) per le Autogrù Liebherr di cui al codice A6 ed esclusivamente per la sola garanzia A, con un massimo risarcimento per sinistro di Euro 10.000,00 e con l'applicazione dello scoperto del 15% dell'indennizzo dovuto.

Per la garanzia "Rimborso canoni" resta a carico del Conduttore/Aderente una franchigia temporale di 5 giorni dal verificarsi del danno. Il limite massimo di risarcimento è pari a un canone mensile per sinistro e € 5.000,00 per annualità assicurativa per ogni applicazione. In ogni caso il limite massimo per annualità e per tutte le applicazioni cui Generali Italia S.p.A è obbligata è pari ad € 50.000,00.

Per le garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- perdite;
- responsabilità;
- danni materiali o non materiali di qualunque natura;
- danni da interruzione di esercizio;
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico", od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a

- un "Atto Cyber" ovvero ad un "Incidente Cyber", ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber";
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber" possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti:

- € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro col limite di:
- € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ogni persona che abbia subito lesioni personali;
- € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

Sono a carico di Generali Italia S.p.A le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il termine di ¼ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA CONVENZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione Generali Italia S.p.A non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 15.000.000,00 per sinistro per annualità assicurativa per l'intera convenzione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in locazione finanziaria.



Quali costi devo sostenere?

L'adesione alla copertura assicurativa prevede una provvigione di Intermediazione a carico del Conduttore/Aderente pari al 25% del premio imponibile, corrispondenti mediamente ad Euro 48,00 percepiti da Aon S.p.a.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' inoltre possibile attivare la <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche Generali).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONDUTTORE/ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.